

BOSCHILLA A.P.S.
Verbale di Assemblea
Straordinaria per modifica dello
Statuto

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 13.00 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione BOSCHILLA A.P.S., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine dell'adeguamento alle disposizioni della normativa prevista dal D. Lgs. 117/2017 integrazione richiesta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il giorno 9 aprile 2025
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Franchini Riccardo il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Andrea Chiloire

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 8 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che è pervenuta dagli Uffici del RUNTS una comunicazione nella quale si richiede la modifica degli artt. 18-19 e 30 dello Statuto registrato in data 28/2/2025 al n. 554 serie 3.

Si procede alla lettura del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e di inviare al RUNTS la copia registrata

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14.35., previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

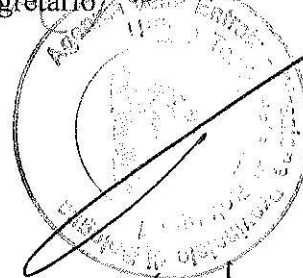
Il Presidente

Franchini Riccardo

Il Segretario

Chiloire Andrea

APPROVATO
28
1110 3



05/05/2025

STATUTO
contenente le norme di funzionamento dell'Associazione di Promozione Sociale
"BOSCHILLA A.P.S."

Art. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata **"BOSCHILLA A.P.S."** (d'ora in avanti **l'Associazione**).

L'acronimo A.P.S. acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art. 2 – SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede in Castiglione dei Pepoli (BO), Piazza Marconi n. 1. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione. In particolare, sono scopi dell'Associazione:

- la promozione e lo sviluppo sociale, culturale e artistico della montagna e delle aree interne;
- la conoscenza del territorio e l'educazione ambientale;
- la realizzazione di percorsi di ricerca e formazione inerenti al territorio montano e alle aree interne;
- la tutela e la manutenzione dell'entroterra e del territorio rurale;
- la realizzazione di un *network* di attività sostenibili;
- la ricerca del benessere psicofisico di soci e terzi;
- la promozione di un turismo consapevole e sostenibile teso alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d));
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e));
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f));

Riccardo Franchi

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i));
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j));
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k)).

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, l'Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso le seguenti attività:

- organizzare e promuovere convegni, corsi, seminari, proiezioni, presentazione di libri e altri eventi culturali relativi allo studio e alla ricerca sulla montagna e le aree interne;
- produrre e diffondere attraverso la realizzazione di film, documentari, programmi radiofonici, mostre fotografiche, prodotti editoriali, gruppi di ricerca, contenuti e temi inerenti alla montagna, l'entroterra e il territorio rurale;
- organizzare laboratori educativi e formativi nelle scuole o in collaborazione con altri enti turistici e amministrativi, o di istruzione e formazione, promuovendo l'educazione ambientale attraverso corsi interdisciplinari, didattica sperimentale ed escursioni didattiche;
- promuovere e svolgere attività legate all'escursionismo montano: *trekking, orienteering, mountain-bike, backpacking, long biking*, torrentismo, escursioni giornaliere, percorsi naturalistici, storici e artistici, puntando alla promozione e allo sviluppo delle zone montane e rurali;
- collaborare con altre associazioni, cooperative, enti nazionali ed internazionali e terzi non soci, svolgendo attività di supporto per realizzare eventi che promuovano la montagna e il turismo verde, in territorio nazionale e internazionale, sia in ambito montano sia in ambito urbano;

L'Associazione, inoltre, può anche:

- coadiuvare e/o supportare gli istituti scolastici regionali e/o università in percorsi didattici, multimediali e progetti formativi mirati all'educazione ambientale, alla salvaguardia del territorio e alla rivalutazione delle zone rurali e montane, anche tramite la stipulazione di convenzioni e collaborazioni;
- coadiuvare e/o supportare altre associazioni, cooperative o enti nazionali ed internazionali, in progetti mirati all'integrazione sociale tramite la diffusione delle culture locali e la promozione del territorio;
- coadiuvare o supportare cooperative, enti e associazioni locali, nella manutenzione di percorsi, sentieri, rifugi, bivacchi ed altre zone forestali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, come individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, sempre al fine di finanziare le attività di interesse generale, può inoltre porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 del D. Lgs. 3 luglio n. 117.

Art. 4 – VOLONTARI e LAVORATORI

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

Quando necessario al fine dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

GLI ASSOCIATI

Art. 5

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 co. 1 CTS. Può diventare associato chiunque approvi le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente Statuto indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti associati abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta il suo nominativo sarà annotato nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 7

Handwritten notes:
Kic...
Trend...

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i bilanci;
- eleggere e, se maggiori d'età, essere eletti componenti degli organi sociali;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale e durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione stessa;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e abbiano provveduto al versamento della quota associativa alla data di svolgimento dell'Assemblea. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 8

L'associato è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- sostenere le finalità dell'Associazione;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9

La qualifica di associato si perde per:

- decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica/ente;
- esclusione, a seguito del mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione, a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito dal Consiglio Direttivo per la corresponsione, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'esclusione dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro degli Associati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato e di deliberarne l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- arrecare danni morali o materiali ad altro associato ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 11

Il provvedimento di espulsione dovrà essere reso noto al socio con motivato provvedimento scritto.

Contro il provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

I Soci esclusi, espulsi o receduti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, né hanno diritto di richiedere la divisione del fondo comune.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

Ricordo Benvenuto

- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote associative annuali;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- erogazioni e contributi di Enti pubblici e privati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- proventi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- entrate e proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;
- da qualsiasi altra entrata diversa e non sopra specificata, compatibile con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

Art. 14

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, redatto ai sensi dell'art. 13 CTS.

Una proroga, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 CTS, o nel caso in cui la redazione dello stesso sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio d'esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, così come il bilancio sociale, se redatto, devono essere depositati presso la sede sociale, in libera consultazione agli associati aventi diritto al voto che ne facciano richiesta.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, fermo restando l'obbligo di destinare la rimanente parte per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli Associati.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e abbiano provveduto al versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Presidente dell'Associazione tramite avviso scritto da esporsi in bacheca e da pubblicare sul sito internet dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima ovvero da inviare, con il medesimo preavviso, a tutti gli Associati a mezzo e-mail, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e deve essere convocata ogniqualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli Associati aventi diritto di voto, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente stesso. Il Presidente provvederà, in ogni caso, alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 18

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 19 e 29.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di due associati.

Art. 19

Per deliberare le modifiche da apportare allo Statuto è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione, è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 29 del presente Statuto.

Riccardo Bianchi

Art. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 21

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al secondo comma dell'art. 17 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali, nonché il bilancio sociale (ove la relativa redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di associati non inferiore a 3 (tre). La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro dieci giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario svolge anche le funzioni di tesoriere; è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e alla riscossione delle quote associative. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri contabili e alla redazione della bozza di bilancio che presenta al Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 27 del presente Statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 25

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

Ricardo Rand

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità associative e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui, con apposita delibera, siano stati delegati uno o più consiglieri;
- determinare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.10;
- predisporre eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, ma possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei Consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli Associati che richiedano di consultarlo.

Art. 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 28

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale -nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna- sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del Codice civile. Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Art. 29

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

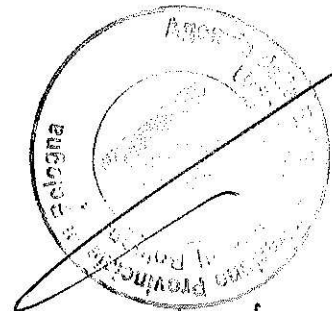
- le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017.

Art. 31

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Ricardo Fanchini

Reg. 20
1110 3



05/05/2025

